



CITTA' DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

Regolamento Canone Unico Patrimoniale e del canone mercatale

Sommario

CITTA' DI BACOLI	1
(PROVINCIA DI NAPOLI)	1
TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	4
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	5
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO	5
TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	6
CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	6
Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	6
Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	7
Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE	10
Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	10
Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	11
Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	11
Art. 11 - REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE	12
Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	13
Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	13
Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	14
CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	15
Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	15
Art. 16 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	16
Art. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	16
Art. 18 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE	17
Art. 19 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	17
Art. 20 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	17
ART. 21 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	18
CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI	18
Art. 22 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	18
Art. 23 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI	20
Art. 24 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	20
Art. 25 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	21
Art. 26 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	21
Art. 27 – ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CARICO DEL COMUNE	22
TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	22

Art. 28 – VERSAMENTO	22
Art. 29 – DICHIARAZIONE	24
Art. 30 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.	24
Art. 31 - RIMBORSI	26
Art. 32- SANZIONI	26
Art. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	27
TITOLO IV – TARIFFA	27
CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI	27
Art. 34 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	27
Art. 35 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	29
Art. 36– TARIFFA STANDARD ANNUA	29
Art. 37 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	30
Art. 38 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	30
Art. 39 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE	30
Art. 40 – RIDUZIONI	30
Art. 41 – ESENZIONI	30
CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	31
Art. 42 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	31
Art. 43 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO E DEL PERIODO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	33
Art. 44 – TARIFFA STANDARD ANNUA	33
Art. 45 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	33
Art. 46 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE	33
Art. 47 – RIDUZIONI	34
Art. 48 – ESENZIONI	34
TITOLO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	36
CAPO I - DISCIPLINA GENERALE	36
Art. 49 – OGGETTO	36
Art. 50 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	36
Art. 51 – SOGGETTO ATTIVO	36
Art. 52– SOGGETTO PASSIVO	37
Art. 53– COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	37
Art. 54 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	37
Art. 55 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE	37
CAPO II - TARIFFA	38
Art. 56 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	38
Art. 57 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	38
Art. 58 – TARIFFA DI BASE ANNUALE	38
Art. 59 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA	39
Art. 60 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE	39
Art. 61 - RIDUZIONI ED ESENZIONI	39
CAPO III - VERSAMENTI, DICHIARAZIONE RISCOSSIONE	39
Art. 62 – VERSAMENTO	39
Art. 63 - IMPORTI MINIMI	40
Art. 64 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	41
Art. 65 – RIMBORSI	41
Art. 66 - SANZIONI	41
Art. 67 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	41
Art. 68- SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA	42

Art. 69 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	42
TITOLO VI – NORME FINALI	42
Art. 70 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	42
Art. 71 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	42

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Bacoli il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone per l'occupazione delle strade.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
4. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
6. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
7. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) i criteri di determinazione del canone;
 - d) le agevolazioni e le riduzioni speciali;

- e) la modalità ed i termini per il pagamento del canone;
 - f) l'accertamento e le sanzioni;
 - g) la disciplina transitoria.
8. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.
9. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata .

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Bacoli, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima.
2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente.
3. La domanda deve essere presentata in carta legale e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) il termine di inizio dell'occupazione richiesta;
 - d) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
 - e) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare allegando planimetria della strada ed area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.;

- f) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
 - g) le modalità di occupazione;
 - h) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - i) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - j) l'impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare;
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono presentate all'ufficio competente, oggi **SUAP**, che provvede ad acquisire dall'ufficio tecnico e dal Comando di Polizia Municipale i pareri di competenza per l'istruttoria e la definizione delle stesse e dall'ufficio tributi il corrispettivo da versare come canone unico. **L'ufficio tecnico ed il Comando di Polizia Municipale rilasciano il parere di propria competenza entro 15 giorni dalla richiesta. L'ufficio tributi comunicherà, entro 7 giorni dalla richiesta da parte del SUAP, l'importo del corrispettivo da versare come canone unico patrimoniale.**
2. Il termine, **perentorio, per la conclusione del procedimento è di 45 giorni**, dalla data di ricezione dell'istanza, salvo che la legge preveda l'acquisizione di altri pareri vincolanti ed obbligatori. In tale ultimo caso, l'ufficio competente avrà un termine suppletivo di giorni 15, decorrente dall'acquisizione dell'ultimo parere obbligatorio vincolante, entro cui si dovrà adottare perentoriamente l'atto finale.
3. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 25 giorni dalla presentazione della domanda, mediante pec o in mancanza di indirizzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica a

mezzo pec o raccomandata a.r.. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, nonché i termini di cui al comma 1 e al comma 4.

7. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio sulla base della relazione fornita dall'ufficio tecnico.

8. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica, da parte del responsabile del procedimento, dalla regolare esecuzione dell'operazione e dell'inesistenza di danni. La verifica viene effettuata entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di fine lavori da parte del concessionario.

9. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) Il termine d'inizio dell'occupazione;
- c) Il termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- d) Le modalità di occupazione;
- e) L'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- f) L'ammontare del canone, determinato secondo la tariffa, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- g) Le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- h) Le eventuali prescrizioni tecniche e amministrative che il soggetto deve osservare nell'occupazione .
- i) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- l) l'entità del deposito cauzionale eventuali.

10. Le concessioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale (denuncia agli organi di polizia).

11. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, si dovrà

presentare presso l'ufficio competente, oggi SUAP, un'unica domanda, ed in tali casi, sarà applicata la disciplina del procedimento unico amministrativo previsto dal DPR 160/2010.

12. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

13. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio di diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla, in autotutela, con atto motivato per sopravvenute e comprovate esigenze pubbliche;
- a termine per la durata massima di anni 5

14. Per il rilascio della concessione è previsto un rimborso spese così quantificato

a. Diritti di segreteria €. 50,00

15. Alla scadenza della concessione, lo spazio occupato deve contestualmente essere liberato.

16. Istanze concorrenti e aree non occupabili

a) Le aree frontistanti i portoni, i varchi carrabili, e i passi a raso, sempreché questi ultimi paghino il relativo canone concessorio, dovranno rimanere sempre libere per l'ampiezza del varco o del portone, maggiorata di 50 cm a destra e a sinistra e per una profondità sulla strada di metri 6. Tali aree sono pertanto non occupabili.

b) In caso di istanze concorrenti sulla stessa area/spazio sarà data priorità alle domande presentate da attività economiche, rispetto a quelle presentate da privati, fatto salvo quanto al precedente punto a).

c) In caso di istanze concorrenti sulla stessa area/spazio da parte di più attività economiche, sarà sempre riconosciuta la priorità per l'area che fa riferimento al fronte dell'esercizio. L'estensione areale in aumento rispetto al fronte dell'esercizio di riferimento, o l'utilizzo di area diversa rispetto a quella frontistante l'esercizio stesso, sarà ammessa fatti salvi i diritti degli esercizi frontistanti/confinanti: al fine di consentire il libero sviluppo degli esercizi, la validità delle autorizzazioni riferite ai plateatici diversi da quelli frontistanti l'esercizio, avranno durata temporanea.

d) In caso due o più aree frontistanti si intersechino, sovrapponendosi quindi tra di loro, l'area in comune sovrapposta sarà ripartita in parti uguali tra gli istanti.

e) In caso vi siano più attività economiche o privati, non frontistanti o confinanti con l'area/spazio richiesto, sarà data precedenza in base alla data di presentazione della domanda

Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, anche qualora comportino l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:
 - a) le occupazioni effettuate senza la concessione;
 - b) le occupazioni revocate;
 - c) le occupazioni sospese;
 - d) le occupazioni dichiarate decadute;
 - e) le occupazioni scadute;
 - f) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
 - g) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.
2. In ogni caso si considera abusiva l'occupazione permanente o temporanea effettuata senza titolo o che si protrae oltre il termine finale nella concessione.
3. In caso di occupazione abusiva si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di indennità del 50%, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
4. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale.

L'Ufficio comunale preposto, oggi ufficio patrimonio, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l'esecuzione dei predetti lavori d'ufficio. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto di concessione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo il rinnovo ottenuto prima della scadenza;
- c) utilizzare l'area concessa solo per l'uso previsto nel provvedimento, curando la manutenzione senza limitare diritti di terzi e arrecare danni ai medesimi;
- d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, l'area occupata;
- e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno accertato derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere dal concessionario;
- f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, salvo che per il tramite di operazioni straordinarie, a patto che sia in regola con il pagamento dei tributi locali;
- g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- j) tenere l'originale del provvedimento di concessione a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- k) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora.
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- c) violazione art. 9 lett. f) del presente regolamento.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- b) mancanza di regolarità tributaria e contributiva locale.

3. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dal responsabile del procedimento e comunicato all'interessato nel termine di 15 giorni dalla sua adozione.

Art. 11 - REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata:

a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;

b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui all' art. 5, le modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c) allorché nuove e comprovate esigenze pubbliche richiedono la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso il Comune è tenuto alla restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art.7 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede con spese a carico dell'inadempiente. Il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, oggi patrimonio, almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente il concessionario sarà liberato dal pagamento del canone dopo sei mesi dalla data di rilascio dell'area.

5. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia, sempre che l'area/spazio sia stato liberato.

Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza, per un solo quinquennio.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga in carta legale al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova concessione ma andrà ad integrare quella già esistente.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita per trasferimento d'azienda agli eredi e nei casi previsti dalla legge, ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio, con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150% del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il secondo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

5. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

6. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. Per l'installazione e la diffusione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione all'ufficio Comunale preposto (oggi SUAP) presentando domanda secondo le modalità indicate.
4. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
 - f) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.
6. Entro 45 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, salvo che la legge preveda l'acquisizione di altri pareri vincolanti ed obbligatori, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

7. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 15 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione.
8. L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di rilascio.
9. L'autorizzazione permanente ha validità per un periodo di **tre anni**, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
10. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 53 del D.P.R. 495/1992.
11. Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto un versamento per diritti di segreteria pari ad € 50,00.

Art. 16 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Sono esposizioni pubblicitarie abusive quelle:
 - a) effettuate senza l'autorizzazione;
 - b) revocate;
 - c) sospese;
 - d) dichiarate decadute;
 - e) scadute;
 - f) non rinnovate;
 - g) mancato pagamento canone.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi o dei soggetti per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Art. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) mantenere in ordine e pulito l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e, alla scadenza della concessione, restituirlo integro e pulito;
 - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune per nuove e comprovate esigenze pubbliche;
 - f) provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 18 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia e dimostrando di essere in regola con il pagamento dei tributi locali.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 19 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 15.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 20 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade quando:
- a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;

- b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- c) non venga ritirata entro 120 dalla data di rilascio, salvo proroga, per comprovata necessità';
- d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga, per comprovata necessità';
- e) senza il nulla-osta del Comune, sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro;
- f) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora.

ART. 21 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per nuove e comprovate esigenze pubbliche, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 16.

CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 22 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.
2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi

natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta.

4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

7. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Art. 23 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso (esistono regolamenti approvati dal comune in materia?)
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
5. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 12.30 alle ore 16.30 e dalle ore 18.30 alle ore 8.30.
6. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.
7. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. (va segnalato il dubbio sulla imponibilità)
8. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 24 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di

esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

f) Il piano dovrà prevedere un numero minimo che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica

Art. 25 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) stendardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzioni, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dall'ufficio tecnico comunale, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 26 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.

2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

Gli impianti sono pari a mq. 320 e vanno così distribuiti :

Formato 70 x 100 pari al 50% degli impianti pari a 228 impianti mq.160
Formato 100 x 140 pari al 40% degli impianti pari a 91 impianti mq.127
Formato 140 x 200 pari al 10% degli impianti pari a 12 impianti mq. 033

IMPIANTI PUBBLICI :

A) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica :

nella misura del 30% pari a 96 mq.

- Nr. 68 impianti formato 70 x 100 pari a 47 mq.

- Nr. 28 impianti formato 100 x 140 pari a 38 mq.
- Nr. 04 impianti formato 140 x 200 pari a 11 mq.

B) destinati ad affissioni di natura commerciale :

nella misura del 50% pari a 160 mq.

Nr.114 impianti formato 70 x 100 pari a 80 mq. Nr.045 impianti formato 100 x 140 pari a 63 mq. Nr. 006 impianti formato 140 x 200 pari a 17 mq.

C) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, affissione dirette :

nella misura del 20% pari a 64 mq.

Nr. 45 impianti formato 70 x 100 pari a 31 mq.

Nr. 18 impianti formato 100 x 140 pari a 25 mq.

Nr. 03 impianti formato 140 x 200 pari a 08 mq.

Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascuno impianto reca, in alto o sul lato destro una targhetta con l'indicazione " Comune di Bacoli " Servizio Pubbliche Affissioni ed il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 27 – ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CARICO DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso oltre al pagamento del prescritto canone il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della relativa spesa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio comunale competente.

TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 28 – VERSAMENTO

1. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di Bacoli, **tramite il pagoPA**, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di

ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui al comma 1. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed anche al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In qualsiasi caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

5. Per i soggetti titolari di concessione o autorizzazione permanente, il canone è da versarsi annualmente entro il 31 gennaio.

6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria come disposto dall'art 1 comma 831 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 :

dimensione comunale	Tariffa
Comuni oltre 20.000 abitanti	€ 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e' comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il pagamento deve essere effettuato dalle aziende entro il 30 aprile di ogni anno a mezzo di Pago Pa, comunicando al Comune il numero di utenze ed il canone versato, con i relativi dettagli di calcolo, sempre entro la medesima data del 30 aprile di ogni anno.

Art. 29 – DICHIARAZIONE

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo all'ufficio comunale competente (oggi patrimonio), entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:

a) Autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

b) Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

c) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

3. La dichiarazione deve essere presentata prima dell'inizio della pubblicità sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Art. 30 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.

1. Il canone è accertato quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Il responsabile del servizio tributi contesta il mancato pagamento delle somme dovute, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla legge.

3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

5. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:

a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

b) Mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

c) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lett. i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 10,00.

7. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 5,00.

Art. 31 - RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebitto.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
7. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a euro 50,00, al netto degli interessi maturati.
8. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 32- SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 20 e 28, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50% ;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione

non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

Art. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune di Bacoli designa quale responsabile del Canone il Responsabile dell'ufficio Patrimonio, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di rilasciare e sottoscrivere gli atti di concessione e le relative revoche, nonché la rappresentanza in giudizio, ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti. Il funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti l'organizzazione del personale, l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

TITOLO IV – TARIFFA

CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI

Art. 34 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo, sono classificate in:

a) Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) Temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici;

2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:

a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;

b) giornalieri nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

3. In caso di occupazioni di cui alla lett. a) dell'articolo 2 del presente regolamento, per la determinazione del canone si deve tener conto:

- della durata;
- della superficie espressa in metri quadrati;
- della tipologia;
- delle finalità;
- della zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

4. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in 3 categorie come da delibera di Giunta da adottare successivamente.

5. Il canone può essere, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali la giunta può assegnare un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.

Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard di € 40,00 per le occupazioni permanenti e di € 0,70 per le occupazioni temporanee, ed in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, sono definite **nell'allegato A**, a seconda che trattasi di occupazioni di suolo pubblico o autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari, vengono approvate con il presente Regolamento in sede consiliare. Per le annualità successive a quella di approvazione del presente regolamento sarà competenza della giunta approvare ed aggiornare le tariffe relative alle diverse tipologia di entrata del canone patrimoniale unico.

6. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.

7. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge), con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici. Per i mezzi e impianti pubblicitari, che insistono su suolo pubblico, si applica unicamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato mediante apposito coefficiente moltiplicatore.

8. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali

9. Il canone determinato secondo quanto indicato al comma 1, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e

del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

10. In caso di passi carrabili la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 35 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 829 della L. 160/2019 per il canone relativo al sottosuolo e serbatoi, ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 3 categorie come definite al comma 4 del precedente articolo.

2. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, sono definite le tipologie di occupazione mediante la tabella contenuta nell'**allegato A** alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, **che non interrompe il marciapiede**, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

5. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 36– TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua è di Euro 40,00 al ml/mq.

- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 80 per cento;
- Terza categoria 60 per cento.

Art. 37 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro0,70.

- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 80 per cento;
- Terza categoria 60 per cento.

Art. 38 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.

2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1, è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

Art. 39 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di occupazioni realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

2. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150% del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

Art. 40 – RIDUZIONI

1. Per le occupazioni è prevista la seguente riduzione:

- effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le tariffe sono ridotte del 25%.

Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, le tariffe sono ridotte del 50%.

Art. 41 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

c) in caso di nuove di occupazioni temporanee di suolo pubblico, che abbiano ad oggetto manifestazioni culturali, canore e di spettacolo, di intrattenimento, proposte da associazioni, iscritte all'Albo comunale, senza scopo di lucro, senza bigliettazione e senza commercializzazione di alcun tipo;

CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 42 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) dell'articolo 2 del presente regolamento per la determinazione del canone si deve tener conto della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.
10. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
11. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.
12. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - dimensione superiore a un metro quadrato;
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
 - stagionalità e flussi turistici.
13. Le Tariffe da applicare vengono determinate **nell'Allegato "A"** contenente le tariffe per le concessioni e per le autorizzazioni e che fa parte integrante del presente regolamento. Per le annualità successive sarà compito della Giunta approvare le tariffe.

Art. 43 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO E DEL PERIODO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è unico.

In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 30 per cento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell' art.3 del D.Lgs. 507/93.

Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie :

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuate per conto proprio dall'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicità varia di cui all'art.15 del D.Lgs.507/93;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale

Art. 44 – TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua, che si applica nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento, è stabilita **nell'allegato A**.

Art. 45 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è stabilita **nell'allegato A**.

Art. 46 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

2. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 47 – RIDUZIONI

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari sono previste le seguenti riduzioni:

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza:
 - a) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

Art. 48 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 2, lett. b), del presente Regolamento, non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

TITOLO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 49 – OGGETTO

1. Il presente titolo istituisce e disciplina nel Comune di Bacoli il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (*canone unico per i mercati*), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019.
2. Il canone unico per i mercati si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.
3. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 50 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone unico per i mercati è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Le occupazioni realizzate abusivamente si distinguono in:
 - permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - temporanee se effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 51 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Bacoli, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione, di cui all'art. 50.
2. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.lgs 285/1992.

Art. 52– SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in assenza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 53– COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati, per un periodo di 10 anni, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi altra area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

Art. 54 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1.
 1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al *Regolamento Comunale dei mercati e delle fiere* ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 55 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE

1. Si rinvia al *Regolamento Comunale dei mercati e delle fiere per* la disciplina dei mercati tradizionali e dei mercati periodici tematici, per l'occupazione per la vendita al dettaglio in aree mercatali, per l'occupazione per il commercio itinerante.
2. Si precisa che lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Le limitazioni al commercio itinerante sono disciplinate dal *Regolamento Comunale dei mercati e delle fiere*.

CAPO II - TARIFFA

Art. 56 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura del canone unico per i mercati è determinata dal soggetto attivo in base:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. Per i coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Art. 57 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Per l'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in tre categorie, **come da delibera di Giunta da adottare successivamente**, tenendo in considerazione la loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, dall'intensità abitativa, dal flusso turistico, dalle iniziative commerciali e dalla densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 58 – TARIFFA DI BASE ANNUALE

1. La tariffa di base annuale è di € 40,00.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e

sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria ed anche le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 59 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA

1. La tariffa di base giornaliera, che si applica nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di € 0,70.
2. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
5. La tariffa di cui al comma 1 si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 60 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE

1. Per l'occupazione nei mercati a carattere ricorrente e con cadenza settimanale, si applica una riduzione del 30% per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 61 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio, secondo l'articolo 1, comma 843, della L. 160/2019.

CAPO III - VERSAMENTI, DICHIARAZIONE RISCOSSIONE

Art. 62 – VERSAMENTO

1. Il versamento del canone unico per i mercati deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma digitale PagoPA., di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio; per le somme dovute sugli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 28 febbraio di ogni anno; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 28/02, 30/05, 31/08, 30/10.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 28 febbraio; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30/05, 31/08, 30/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l'affittuario del pagamento del canone di occupazione.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 63 - IMPORTI MINIMI

1. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00.

Art. 64 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Per l'accertamento e la riscossione si rinvia a quanto previsto all'articolo 30.

Art. 65 – RIMBORSI

Per l'accertamento e la riscossione si rinvia a quanto previsto all'articolo 31.

Art. 66 - SANZIONI

Per l'accertamento e la riscossione si rinvia a quanto previsto all'articolo 32

Art. 67 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'occupazione costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi, viene trasmessa alla Polizia Municipale la copia del verbale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio, secondo l'articolo 823, comma 2, del codice civile. L'ordine è notificato al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 68- SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 114/1998, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. La sospensione dell'attività può avere ad oggetto il mercato, sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
3. La sospensione reiterata per mancato pagamento comporta la revoca della concessione.

Art. 69 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Comune designa il Responsabile del canone unico per i mercati, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di rilasciare e sottoscrivere gli atti di concessione e le relative revoche, nonché la rappresentanza in giudizio, ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti.
1. In caso di gestione in concessione, il concessionario individua il soggetto che assume le funzioni connesse alla figura del Responsabile del servizio, dandone comunicazione al Comune per i successivi adempimenti.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 70 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 816 della L.160/2019 si intendono rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5 e dell'articolo 19 commi 2 e 3.

Art. 71 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE		NUOVA TARIFFA DI LEGGE 40,00 €	
DESCRIZIONE	VECCHIA TARIFFA	COEFFICIENTE per mantenere invarianza tariffe	NUOVA TARIFFA
<i>OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA</i>			
CATEGORIA A	€ 33,05	0,83	€ 33,05
CATEGORIA B	€ 26,44	0,66	€ 26,44
CATEGORIA C	€ 19,83	0,50	€ 19,83
<i>TENDE</i>			
CATEGORIA A	€ 11,81	0,30	€ 11,81
CATEGORIA B	€ 9,45	0,24	€ 9,45
CATEGORIA C	€ 7,09	0,18	€ 7,09
<i>OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO</i>			
CATEGORIA A	€ 18,00	0,45	€ 18,00
CATEGORIA B	€ 14,40	0,36	€ 14,40
CATEGORIA C	€ 10,80	0,27	€ 10,80
<i>OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, ED IMPIANTI IN GENERE</i>			
CATEGORIA A	1 euro per utenza		
CATEGORIA B			
CATEGORIA C			
<i>OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INNesti ALLACCI A IMPIANTI DI PUBBLICI SERVIZI. FORFETTARIAMENTE</i>			
CATEGORIA A	€ 18,00	0,45	€ 18,00
CATEGORIA B	€ 14,40	0,36	€ 14,40
CATEGORIA C	€ 10,80	0,27	€ 10,80
<i>PASSI CARRABILI</i>			
CATEGORIA A	€ 16,50	0,41	€ 16,50
CATEGORIA B	€ 13,20	0,33	€ 13,20
CATEGORIA C	€ 9,90	0,25	€ 9,90
<i>ACCESSI CARRABILI O PEDONALIA RASO A SEGUITO DI RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO</i>			
CATEGORIA A	€ 3,30	0,08	€ 3,30
CATEGORIA B	€ 2,64	0,07	€ 2,64
CATEGORIA C	€ 1,98	0,05	€ 1,98
<i>PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE E NON UTILIZZATI</i>			
CATEGORIA A	€ 3,30	0,08	€ 3,30
CATEGORIA B	€ 2,64	0,07	€ 2,64
CATEGORIA C	€ 1,98	0,05	€ 1,98
<i>PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI</i>			
CATEGORIA A	€ 8,25	0,21	€ 8,25

CATEGORIA B	€ 6,60	0,17	€ 6,60
CATEGORIA C	€ 4,95	0,12	€ 4,95
OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO			
CATEGORIA A	€ 33,05	0,83	€ 33,05
CATEGORIA B	€ 26,44	0,66	€ 26,44
CATEGORIA C	€ 19,83	0,50	€ 19,83
DISTRIBUTORI CARBURANTI			
CENTRI ABITATI	€ 41,24	1,03	€ 41,24

OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA giornaliera		NUOVA TARIFFA DI LEGGE	
		€ 0,70	
DESCRIZIONE	VECCHIA TARIFFA	COEFFICIENTE per mantenere invarianza tariffe	NUOVA TARIFFA
OCCUPAZIONE SUOLO (MQ/giorno)			
CATEGORIA A	€ 3,10	4,43	€ 3,10
CATEGORIA B	€ 2,48	3,54	2,48
CATEGORIA C	€ 1,86	2,66	1,86
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO per 30 gg			
CATEGORIA A	€ 12,91	0,61	12,91
CATEGORIA B	€ 10,33	0,49	10,33
CATEGORIA C	€ 7,75	0,37	7,75
OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI			
CATEGORIA A	€ 0,93	1,33	0,93
CATEGORIA B	€ 0,74	1,06	0,74
CATEGORIA C	€ 0,56	0,80	0,56
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO			
CATEGORIA A	€ 1,55	2,21	1,55
CATEGORIA B	€ 1,24	1,77	1,24
CATEGORIA C	€ 0,93	1,33	0,93
OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE			
CATEGORIA A	€ 0,62	0,89	0,62
CATEGORIA B	€ 0,50	0,71	0,50
CATEGORIA C	€ 0,37	0,53	0,37
OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE E OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA			
CATEGORIA A	€ 2,17	3,10	2,17
CATEGORIA B	€ 1,74	2,48	1,74
CATEGORIA C	€ 1,30	1,86	1,30

OCCUPAZIONI REALIZZATE DA ATTIVITA' EDILIZIA			
CATEGORIA A	1,55	2,21	1,55
CATEGORIA B	1,24	1,77	1,24
CATEGORIA C	0,93	1,33	0,93

PUBBLICITA' PERMANENTE		NUOVA TARIFFA DI LEGGE	
		40,00 €	
DESCRIZIONE	VECCHIA TARIFFA	COEFFICIENTE per mantenere invarianza tariffe	NUOVA TARIFFA
Ordinaria fino a 5,5 mq.	€ 26,86	0,67	€ 26,86
Ordinaria da 5,5 a 8,5 mq.	€ 40,28	1,01	€ 40,28
Ordinaria oltre mq. 8,5	€ 53,72	1,34	€ 53,72
Luminosa fino a 5,5 mq.	€ 53,72	1,34	€ 53,72
Luminosa tra 5,5 e 8,5 mq.	€ 67,14	1,68	€ 67,14
Luminosa oltre 8,5 mq.	€ 80,56	2,01	€ 80,56

<i>Pubblicità effettuata con veicoli dell'impresa</i>		
Portata superiore a 3.000 KG	€ 148,74	<i>la norma non prevede più la tassazione a portata. Va quindi preso a riferimento il mq. Può essere prevista una superficie convenzionale di 2 mq. applicando la tariffa ordinaria con coefficiente 1 e quindi euro 80</i>
Portata inferiore a 3.000 KG	€ 99,16	
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categoria	€ 49,58	
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categoria con rimorchio	€ 99,16	

PUBBLICITA' TEMPORANEA / GIORNALIERA		NUOVA TARIFFA DI LEGGE € 0,70		
DESCRIZIONE	VECCHIA TARIFFA	COEFFICIENTE per mantenere invarianza tariffe	NUOVA TARIFFA giornaliera	Nuovo importo a 15 gg.
Pubblicità effettuata con striscioni (per 15 gg)	€ 26,86	2,56	€ 1,79	€ 26,86
Pubblicità effettuata con striscioni con aumento stagionale del 30% dal 01/06 al 30/09 (per 15 gg)	€ 34,90	3,32	€ 2,33	€ 34,90
Pubblicità effettuata con proiezioni luminose (per durata superiore al 30 gg. La tariffa è ridotta alla metà)	€ 5,16	7,37	€ 5,16	
Pubblicità effettuata con proiezioni luminose con aumento stagionale del 30% dal 01/06 al 30/09	€ 6,72	9,60	€ 6,72	
				nuovo importo a 30 gg.
pubblicità effettuata con pannelli luminosi (per ogni mese)	€ 8,26	0,39	€ 0,28	€ 8,26
pubblicità effettuata con pannelli luminosi con aumento stagionale del 30% dal 01/06/ al 30/09/ (per ogni mese)	€ 10,72	0,51	€ 0,36	€ 10,72

DESCRIZIONE	VECCHIA TARIFFA 1 MESE	COEFFICIENTE	NUOVA TARIFFA GIORNALIERA	Nuovo importo a 30 gg.
Ordinaria fino a 5,5 mq.	€ 2,68	0,13	€ 0,09	€ 2,68
Ordinaria fino a 5,5 mq. (aumento stagionale 30% dal 01/06 al 30/09)	€ 3,50	0,17	€ 0,12	€ 3,50
Ordinaria compresa tra mq. 5,5 e 8,5	€ 4,02	0,19	€ 0,13	€ 4,02
Ordinaria compresa tra mq. 5,5 e 8,5 (aumento stagionale 30% dal 01/06 al 30/09)	€ 4,84	0,23	€ 0,16	€ 4,84
Ordinaria oltre mq. 8,5	€ 5,38	0,26	€ 0,18	€ 5,38

Ordinaria oltre mq. 8,5umento stagionale 30% dal 01/06 al 30/09)	€ 6,18	0,29	€ 0,21	€ 6,18
Luminosa fino a 5,5	€ 5,38	0,26	€ 0,18	€ 5,38
Luminosa compresa tra mq. 5,5 e 8,5	€ 6,72	0,32	€ 0,22	€ 6,72
Luminosa compresa tra mq. 5,5 e 8,5 (aumento stagionale 30% dal 01/06 al 30/09)	€ 7,52	0,36	€ 0,25	€ 7,52
Luminosa oltre 8,5 mq	€ 8,06	0,38	€ 0,27	€ 8,06
Luminosa oltre 8,5 mq (aumento stagionale 30% dal 01/06 al 30/09)	€ 8,86	0,42	€ 0,30	€ 8,86

PUBBLICITA' VARIA			
Pubblicità con aeromobili al giorno	€ 123,94	177,06	123,94
Pubblicità con aeromobili (aumento stagionale 30% dal 01/06/ al 30/09)	€ 161,14	230,20	161,14
Pubblicità con palloni frenati per ogni giorno	€ 61,98	88,54	61,98
Pubblicità con palloni frenati per ogni giorno (aumento stagionale 30% dal 01/06/ al 30/09)	€ 80,56	115,09	80,56
Distribuzione volantini a persona al giorno	€ 5,16	7,37	5,16
Distribuzione volantini a persona al giorno (aumento stagionale 30% dal 01/06/ al 30/09)	€ 6,72	9,60	6,72
Pubblicità sonora	€ 15,50	22,14	15,50
Pubblicità sonora (aumento stagionale 30% dal 01/06/ al 30/09)	20,14	28,77	20,14

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		NUOVA TARIFFA DI LEGGE € 0,70		
DESCRIZIONE	VECCHIA TARIFFA	COEFFICIENTE per mantenere invarianza tariffe	NUOVA TARIFFA giornaliera	Nuovo importo a 10 gg.
Manifesti COMMERCIALI formato 70 x 100 - per 10 giorni dal 01/10 al 31/05				
10 fogli	€ 34,20	4,89 €	3,42 €	34,20 €
15 fogli	€ 51,30	7,33 €	5,13 €	51,30 €
20 fogli	€ 68,40	9,77 €	6,84 €	68,40 €
25 fogli	€ 85,50	12,21 €	8,55 €	85,50 €
30 fogli	€ 102,60	14,66 €	10,26 €	102,60 €
40 fogli	€ 136,80	19,54 €	13,68 €	136,80 €
50 fogli	€ 114,00	16,29 €	11,40 €	114,00 €
Manifesti COMMERCIALI formato 70 x 100 - per 10 giorni dal 01/06/ al 30/09				
10 fogli	€ 44,40	6,34 €	4,44 €	44,40 €
15 fogli	€ 66,60	9,51 €	6,66 €	66,60 €
20 fogli	€ 88,80	12,69 €	8,88 €	88,80 €
25 fogli	€ 111,00	15,86 €	11,10 €	111,00 €
30 fogli	€ 133,20	19,03 €	13,32 €	133,20 €
40 fogli	€ 177,60	25,37 €	17,76 €	177,60 €
50 fogli	€ 148,00	21,14 €	14,80 €	148,00 €
Manifesti COMMERCIALI formato 100 x 140 - per 10 giorni dal 01/10 al 31/05				
10 fogli	€ 68,40	9,77 €	6,84 €	68,40 €
15 fogli	€ 102,60	14,66 €	10,26 €	102,60 €
20 fogli	€ 136,80	19,54 €	13,68 €	136,80 €
25 fogli	€ 114,00	16,29 €	11,40 €	114,00 €
30 fogli	€ 136,80	19,54 €	13,68 €	136,80 €
50 fogli	€ 228,00	32,57 €	22,80 €	228,00 €
Manifesti COMMERCIALI formato 100 x 140 - per 10 giorni dal 01/06 al 30/09				
10 fogli	€ 88,80	12,69 €	8,88 €	88,80 €
15 fogli	€ 133,20	19,03 €	13,32 €	133,20 €
20 fogli	€ 177,60	25,37 €	17,76 €	177,60 €
25 fogli	€ 148,00	21,14 €	14,80 €	148,00 €
30 fogli	€ 177,60	25,37 €	17,76 €	177,60 €
50 fogli	€ 296,00	42,29 €	29,60 €	296,00 €

***LE TARIFFE MANIFESTI NON COMMERCIALI SONO RIDOTTI DEL 50%**